

(N. 1504)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per i lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — La mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955 ha causato alle opere e dagli impianti del porto di Genova danni di tale entità da non consentire al Consorzio autonomo del porto di Genova di sopportare la spesa per il ripristino con le proprie normali possibilità finanziarie.

Per il primo intervento necessario ad evitare l'estendersi dei danni ed a mettere le opere e gli impianti in condizioni di parziale efficienza è già stata emanata la legge 4 ago-

sto 1955, n. 725, che ha autorizzato la spesa di lire 500.000.000 a carico dello Stato per la esecuzione di alcuni lavori di carattere urgentissimo e in gran parte provvisorio.

Con tali fondi è stato possibile provvedere, fra l'altro, alla chiusura provvisoria della bocca di ponente.

Senonchè, mentre si andavano attuando tali lavori di primo intervento, risultò ben presto giustificata la preoccupazione di assicurare il sollecito ripristino della completa funzionalità

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del porto anche allo scopo di evitare quei gravi turbamenti che all'intera economia nazionale sarebbero potuti derivare dal temuto dirottamento dei traffici verso porti stranieri.

Pertanto, nella fiducia di incontrare l'approvazione del Parlamento, fu subito autorizzato il Consorzio del porto a dar corso, non appena le esigenze tecniche lo avessero consentito, a tutti quei lavori di ripristino che fossero via via previsti in singoli progetti, a mano a mano sottoposti all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Furono perciò immediatamente iniziati i lavori, dell'importo complessivo di oltre lire 2.800.000.000, riguardanti la riparazione di magazzini, di muri di sponda, di impianti elettromeccanici, la sistemazione di ormeggi di emergenza e di strade e piazzali al ponte Canepa, invasi dalle acque, nonchè il ripristino e la trasformazione a scogliera di due tratti della diga foranea nei quali si erano manifestate breccie e dissesti per la lunghezza totale di ml. 860.

Lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ottobre dello scorso anno, ha esami-

nato e ritenuto meritevole di approvazione la perizia generale di massima nella quale la spesa che resta da affrontare per il completo ripristino della funzionalità del porto è prevista in 11 miliardi e mezzo, ivi compresa quella suddetta di circa 2.800.000.000.

È stato possibile assicurare a carico dello Stato la copertura di otto miliardi di lire e pertanto si è predisposto l'unito disegno di legge col quale si intende autorizzare detta spesa stanziandola nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in quattro esercizi finanziari a partire dal 1955-56 per accreditarla su una apposita contabilità speciale a favore del Consorzio che potrà effettuare i prelevamenti in base a stati di avanzamento dei lavori vistati dal revisore tecnico delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso il Consorzio stesso.

L'urgenza dell'emanazione della legge di cui all'unito disegno risulta evidente allorchè si consideri che i fondi autorizzati per i primi due esercizi sono appena sufficienti a far fronte a pagamenti per lavori già in massima parte eseguiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955.

La somma predetta sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1955-56; lire 2.500.000.000 nell'esercizio 1956-57, lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1957-58 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1958-59.

Art. 2.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 secondo le norme stabilite nel testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1935, n. 801 e successive modificazioni. Le somme autorizzate saranno

accreditate a favore del Consorzio predetto su di una contabilità speciale istituita a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso detto Consorzio.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge rispettivamente negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 si farà fronte per lire 500 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 2.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.